

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 23-739

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articolo 2 - Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Cultura Turismo e Sport - Area Turismo e Sport.

A relazione degli Assessori Cirio, Maccanti:

Premesso che:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” disciplina all’articolo 2 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” nel novellare la legge n. 241/1990 ha apportato, tra l’altro, importanti modifiche in merito ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

in particolare, il comma 2 dell’articolo 2 della l. 241/90, così come novellato, prevede il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali ove non vi siano già differenti disposizioni normative o provvedimenti adottati con le formalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

il comma 3 prevede la possibilità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di derogare al termine di 30 giorni, individuando un termine non superiore a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a 90 giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza attraverso l’approvazione di appositi regolamenti interni;

il comma 4, consente di stabilire un termine superiore ai 90 giorni, e comunque non oltre 180 giorni, qualora emergano profili di sostenibilità dell’organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali in ordine alla complessità del procedimento.

Visto che:

l’articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 29 della legge n. 241/1990 il quale stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la pubblica amministrazione di:

- garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo;
- di individuare un responsabile;
- di concludere il procedimento entro il termine prefissato;
- di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa;
- di fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

l’articolo 7, comma 3, della l. 69/09 stabilisce che le regioni e gli enti locali si adeguino, entro un anno dall’entrata in vigore della legge medesima, ai termini di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 della legge n. 241/1990;

nell’ambito della Direzione Cultura, Turismo e Sport, è stato effettuato un censimento dei procedimenti amministrativi secondo le indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione con circolare del 24/2/2010, prot. 3503/DB0502 “Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento”, al fine di adeguare i termini di conclusione dei procedimenti alle disposizioni della novellata legge 241/90;

dalle risultanze del censimento della Direzione Cultura, Turismo e Sport è emersa la necessità di formalizzare un duplice provvedimento deliberativo, finalizzato ad individuare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, suddiviso per competenze e funzioni rispettivamente nell'area Turismo e Sport e Cultura;

pertanto nel presente provvedimento sono determinati soltanto i termini relativi all'area Turismo e Sport, rinviando ad una successiva deliberazione quelli afferenti l'area Cultura;

nelle more della revisione della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'adozione di un regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, vengono individuati i termini di conclusione dei procedimenti non prefissati di cui all'allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

riguardo ai procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni nei relativi atti amministrativi che si intendono mantenere, in quanto giustificati dalla "particolare complessità del procedimento" e dalla "sostenibilità dell'organizzazione amministrativa", si riportano i singoli procedimenti raggruppati per omogeneità di motivazione:

1. Assegnazione contributi ad enti pubblici e ad associazioni che operano senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche del Piemonte, di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

Termine del procedimento: 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza. Tale termine si rende necessario per la particolare complessità dell'istruttoria dovuta all'elevato numero di istanze e alla molteplicità dei soggetti proponenti connessa, tra l'altro, a procedure di valutazione e analisi dei contenuti anche di natura economico-finanziaria in rapporto alla tipologia piuttosto variegata dei soggetti beneficiari.

2. Assegnazione contributi per la sicurezza di aree sciabili, investimenti per impianti di risalita e per l'offerta turistica nonché per le spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al Titolo II -Capo III – legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i. (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

Termine del procedimento: 150 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.

Il termine si rende necessario sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e per la particolare complessità dell'istruttoria, in ragione dei contenuti del progetto o dell'investimento proposti a finanziamento che comportano una particolare ed attenta valutazione tecnica. E' infatti previsto il coinvolgimento di un Gruppo tecnico di valutazione, composto anche da funzionari di organismi esterni all'amministrazione regionale, che procede secondo criteri di contestualità e discrezionalità mediante attribuzione di un punteggio variabile. Le richieste di eventuali integrazioni comportano conseguenti slittamenti della tempistica connessi alla necessità di procedere secondo modalità di coerenza e di imparzialità onde pervenire, attraverso una omogenea assegnazione dei punteggi, alla definitiva ed unica stesura della graduatoria.

3. Contributi per lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, per rivitalizzazione dei territori turistici in declino e miglioramento qualitativo di territori turistici forti a favore di enti pubblici ed enti no-profit ai sensi dell'art.7 l.r. 4/2000.

Termine del procedimento: 150 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.

Il termine si rende necessario sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e per la particolare complessità dell'istruttoria, in ragione dei contenuti del progetto o dell'investimento proposti a finanziamento che comportano una particolare ed attenta valutazione tecnica. E' infatti previsto il coinvolgimento di un Gruppo tecnico di valutazione, composto da funzionari del settore competente dell'amministrazione regionale e, per alcuni programmi annuali, anche da funzionari di altre

amministrazioni locali, che procede secondo criteri di contestualità e discrezionalità mediante attribuzione di un punteggio variabile. Le richieste di eventuali integrazioni comportano conseguenti slittamenti della tempistica connessi alla necessità di procedere secondo modalità di coerenza e di imparzialità onde pervenire, attraverso una omogenea assegnazione dei punteggi, alla definitiva ed unica stesura della graduatoria.

4. Assegnazione contributi ad enti pubblici, ad aziende o società a prevalente capitale pubblico, a federazioni sportive del CONI nonché ad enti di promozione sportiva e ad associazioni che operano senza scopo di lucro per finalità sportive per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e alla legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive).

Termine del procedimento: 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.

Il termine si rende necessario sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, dato l'elevato numero di istanze che pervengono annualmente, nonché della particolare complessità dell'istruttoria in ragione dei contenuti del progetto o dell'investimento proposti a finanziamento che comportano una particolare ed attenta valutazione tecnica.

5. Assegnazione contributi ad enti pubblici, ad aziende o società a prevalente capitale pubblico, a federazioni sportive del CONI nonché ad enti di promozione sportiva e ad associazioni che operano senza scopo di lucro per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie).

Termine del procedimento: 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.

Il termine si rende necessario sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, dato l'elevato numero di istanze che pervengono annualmente, (800 – 1000 istanze) nonché della particolare complessità dell'istruttoria, legata, tra l'altro, all'analisi dei contenuti tecnici della documentazione richiesta e la eterogeneità degli elementi da valutare.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di individuare per l'area Turismo e Sport della Direzione Cultura, Turismo e Sport i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)

Allegato